



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 49 DEL 05/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLA MACELLAZIONE SUINI PER CONSUMO DOMESTICO PRIVATO.

IL SINDACO

- VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928 n. 3298;
- VISTI i Regolamenti CE n. 178/02, 852/04, 853/04 e 1099/09;
- VISTO il Regolamento UE n. 1375/15;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 200/10;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3888 del 31/12/2001 e s.m. e i.;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3710 del 20/11/2007 e s.m. e i.;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2560 del 16/09/2008;
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 004460 del 28/11/14;
- VISTE le vigenti norme recanti misure per il contenimento del **contagio del virus COVID – 19**;
- VISTA la proposta del Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Azienda ULSS 6 Euganea (29/10/2020 prot. 438220);
- RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini per l'esclusivo consumo domestico privato, in modo da garantire l'ispezione delle carni e le verifiche sul rispetto del benessere degli animali;
- RITENUTO necessario, ai fini del **contenimento del contagio da virus COVID – 19**, determinare puntuali norme in occasione della macellazione e successiva lavorazione delle carni destinate al consumo domestico privato;

ORDINA

E' consentita per i residenti del territorio comunale la macellazione a domicilio per consumo familiare degli animali della specie suina per la stagione invernale 2020/2021, attenendosi alle seguenti disposizioni:

1) la macellazione di suini presso il proprio domicilio, per l'esclusivo **consumo familiare privato** (uno o al massimo due capi) avvenga entro il 28 febbraio 2021. Tale macellazione è **consentita esclusivamente al produttore primario che ha allevato gli animali**.

2) Il produttore primario che intenda macellare altri suini oltre ai due consentiti o che intenda farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1) , dovrà macellare gli animali presso un macello riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 853/04.

3) Gli interessati, almeno 3 giorni prima della macellazione, devono presentare domanda all'AULSSL6 Euganea, corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento di € 35,00 per la macellazione di un suino o € 43,00 per la macellazione di due suini nella stessa giornata. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario a favore dell'Azienda ULSS 6 Euganea: IBAN IT 41 R 03069 12117 100000 046385 – causale "suini_codice di prenotazione Ulss":

4) E' vietata la macellazione:

- nei giorni festivi (domeniche, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio);
- sabato e i giorni prefestivi (24, 31 dicembre e 5 gennaio): prima delle ore 6,00 e dopo le 13,00;
- da lunedì a venerdì: prima delle ore 6,00 e dopo le 18,00.

5) E' vietata la macellazione dei suini per conto di terzi; **è vietata altresì qualsiasi forma di commercializzazione delle carni o dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione.**

6) Il proprietario o una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, dovrà procedere alla macellazione dei suini assicurando:

- che agli animali siano risparmiati dolori, ansia e sofferenze evitabili;
- che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento con pistola a proiettile captivo.

7) La lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto una volta effettuata la visita sanitaria post mortem da parte del Veterinario Ufficiale che rilascerà apposita attestazione dell'esito della stessa. **Al Veterinario Ufficiale dovrà essere esibita l'apposita documentazione (Mod. 4 all. al DPR n.320/54) circa la provenienza degli animali.**

8) Per la macellazione dei suini e la successiva lavorazione delle carni si dovrà evitare la partecipazione di persone non appartenenti al nucleo familiare (amici, parenti, vicini di casa ecc.) o comunque ridurla allo stretto necessario.

9) Non devono partecipare alle operazioni persone con sintomi (tosse, temperatura oltre i 37,5°C) o che hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi negli ultimi 14 giorni.

10) I locali di lavorazione devono essere per quanto possibile ampi e frequentemente aerati.

11) Le lavorazioni devono svolgersi per quanto possibile con una distanza interpersonale di almeno un metro, in ogni caso devono essere costantemente utilizzati dispositivi di protezione per le vie respiratorie (mascherine).

12) La visita sanitaria delle carni e dei visceri e il campionamento per la ricerca della trichina dovrà avvenire in presenza del solo richiedente o del norcino opportunamente distanziati e muniti di mascherina, preferibilmente all'aperto ma comunque al riparo degli agenti atmosferici.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e ne verrà data la più ampia diffusione attraverso il sito internet istituzionale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

Si comunichi:

Alla Polizia Locale del Comune di Padova

All'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Padova

Al Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati dell'AULSS n.6

**(IL SINDACO)
SERGIO GIORDANI**